Comune di Milano

ATTO N. DD 4560 **DEL 06/06/2025**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Operativa Municipi - Ambito 2

OGGETTO

Affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi aggregativi e ricreativi da svolgersi nei mesi di giugno e luglio 2025 presso lo Spazio Gorlini, mediante espletamento di procedura su piattaforma SINTEL di ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – Lombardia) ID 201201385
Importo complessivo € 1.500,00 IVA esclusa. Spesa già impegnata.

RUP: *Pozzi Paola - Direzione Operativa Municipi - Ambito 2*

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Savarese Sonia - Direzione Operativa Municipi - Ambito 2*

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 2)

PREMESSE

- l'Ammistrazione Comunale ha l'obiettivo di valorizzare i luoghi della città, con particolare riferimento alle periferie, anche attraverso la realizzazione di eventi di intrattenimento a carattere ricreativo, culturale, sociale del tempo libero;
- nel territorio del Municipio 8 lo Spazio Gorlini è un'area verde sita in Via F. Giorgi n. 10, adiacente al Parco di Trenno, attualmente in attesa di concessione e su cui vengono segnalate presenze non autorizzate all'interno dello stesso;
- con Deliberazione della Giunta di Municipio 8 n. 84 del 10/04/2025 sono state approvate le linee di indirizzo per l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi, da svolgersi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025 presso lo Spazio Gorlini.in via F. Giorgi 10, al fine di favorire l'inclusione sociale valorizzando luoghi e spazi circondati da zone verdi;
- con determinazione dirigenziale n. 3053 del 17/04/2025, al fine di ampliare la possibilità di partecipazione al più esteso numero di operatori e di individuare operatori economici specializzati nella realizzazione di attività ricreative e aggregative, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, non essendo al momento disponibili elenchi di operatori economici utilizzabili, si è proceduto preliminarmente con la pubblicazione su SINTEL di ARIA di una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione del servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

CONSIDERATO CHE

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- per importo del presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 37 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 25 del D.Lgs n. 36/2023, stabilisce che ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata, a far data dall'1/1/2024, ad utilizzare una "piattaforma di approvigionamento digitale" certificata e quindi idonea a interagire con la Banca Dati nazionale dei contratti pubblici ANAC;
- ai sensi dell'art. 15 del D.L.gs n. 36/2023, con provvedimento dirigenziale n. 2976 del 15/04/2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) del servizio in oggetto la dott.ssa Paola Pozzi;
- il RUP ha redatto i progetti per l'acquisizione del servizio in oggetto, composto dagli elaborati di seguito elencati, che vengono approvati con il presente atto, e allo stesso allegati, di cui formano parte integrante e sostanziale:

a. Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
b. Patto d'Integrità;
c. Lettera commerciale;

- la prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento, e comunque entro il 31 luglio 2025, dando atto che l'iter riguardante la relativa liquidazione avverrà previa presentazione di idoneo documento di pagamento e di relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, su cui verranno effettuate verifiche;
- non verrà richiesta la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 co. 4 del D.lgs. n.

36/2023 e dell'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);

- l'affidamento in oggetto riguarda un servizio non rientrante in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO CHE

- l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato su piattaforma SINTEL dal 18 aprile 2025 con scadenza 7 maggio 2025 ore 12,00 per presentare manifestaizone di interesse;
- entro il termine suddetto hanno presentato manifestazione di interesse i seguenti enti:

a. ASD PARTIZAN BONOLA,
b. ALCANTARA S.R.L.,
c. ARTINKANTIERE APS
d. USD VISCONTINI;

- per la realizzazione del servizio in oggetto, al fine di individuare un Operatore Economico con un'adeguata esperienza di gestione e organizzazione di iniziative analoghe, si è proceduto ad inviare su piattaforma SINTEL di ARIA la richiesta di redazione di una relazione tecnica contenente il numero e la tipologia di eventi da realizzare, con indicazione del target di utenza, e dell'offerta economica ai quattro enti sopra menzionati che hanno presentato manifestazione di interesse;
- l'importo a basa di gara è stato stimato in € 4.000,00 IVA esclusa e l'affidamento viene effettuato con il criterio del minor prezzo;
- entro il termine fissato per il 30/05/2025 sono pervenute su piattaforma SINTEL di ARIA le documentazioni dei seguenti proponenti:

a. U.S.D. Viscontini, con sede in Via Ferdinando Giorgi n. 10, 20151 MILANO C.F. 97027350152;
b. Associazione Artinkantiere APS, con sede in Via Ferdinando Giorgi, 20151, MILANO C.F. 97866310150;

RILEVATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 4398 del 03/06/2025 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'esame e la valutazione delle proposte progettuali e delle offerte economiche presentate su piattaforma SINTEL;
- dalle risultanze del suddetto gruppo di lavoro è emerso che:

1. la proposta presentata da U.S.D. Viscontini non viene valutata in quanto non rispetta le condizioni previste dal CSA relativamente alla tipologia di eventi da realizzare e l'offerta economica non è stata ammessa dalla Piattaforma Sintel in quanto giudicata come anomala ai fini del ribasso di gara avendo offerto € 1,00;
2. la proposta presentata dall'Associazione Artinkantiere APS risulta conforme alle condizioni previste dal CSA e l'offerta economica prevede uno sconto del 62% sull'importo a base d'asta, pari a € 4.000,00, per un importo totale di € 1.500,00 IVA esclusa;

- si ritiene pertanto di procedere con l'affidamento diretto all'APS Artinkantiere per le motivazioni sopra esposte;
- a causa del protrarsi dell'istruttoria amministrativa la prestazione riguarderà i soli mesi di giugno e luglio 2025;

VISTO

- ✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- ✔ il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Codice dei Contratti Pubblici;

- ✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✔ il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✔ il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Milano di cui alla delibera di C.C. n. 103 del 16.03.1992;
- ✔ Il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano;
- ✔ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 17 dicembre 2024 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2025-2027. Immediatamente eseguibile";
- ✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 16 gennaio 2025 avente a oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027. Immediatamente eseguibile";
- ✔ la Deliberazione del Consiglio di Municipio 8 n. 1 del 6/2/2025 avente oggetto "Linee di indirizzo relative alla destinazione di risorse economiche nell'ambito delle funzioni assegnate - Triennio 2025 / 2027";
- ✔ la Deliberazione di Consiglio di Municipio 8 n. 18 del 10/10/2024 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico Programmatico (D.U.P.) 2025-2027 del Municipio 8";
- ✔ la Deliberazione di Giunta di Municipio 8 n. 84 del 10/04/2025 avente ad oggetto "Approvazione della realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi da svolgersi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025 presso lo Spazio Gorlini. Spesa complessiva di € 4.000,00 (IVA esclusa). Immediatamente eseguibile";

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni sopra citate, il servizio di realizzazione di eventi ricreativi e aggregativi da svolgersi nei mesi di giugno e luglio 2025 presso lo Spazio Gorlini all'Operatore Economico Artinkantiere, con sede legale in Via Ferdinando Giorgi, 20151, MILANO C.F. 97866310150, che ha presentato una proposta, conservata in atti, ritenuta conveniente e coerente con quanto definito nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), per un importo complessivo di € 1.500,00 IVA esclusa;
2. di approvare il progetto per l'acquisizione del servizio in oggetto, redatto dal RUP, composto dagli elaborati di seguito elencati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Patto d'Integrità;
- Lettera commerciale;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.500,00 (IVA esclusa e oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero) posta a carico del Cap. SAP 110304119 (ex 3713.10.8) per l'anno 2025, e già impegnata con le attestazioni di copertura finanziaria rilasciate dalla civica ragioneria con Determina Dirigenziale n° 6965 del 12.08.2024 - visto positivo del 12.08.2024 - dd n. 1125002986, Determina Dirigenziale n° 1851 del 14.03.2025 - visto positivo del 14.03.2025 - dd n. 1125010395**;**
4. di dare atto che le prestazioni si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio 2025 con decorrenza dalla sottoscrizione della lettera commerciale e che la liquidazione avverrà previa presentazione di idoneo documento di pagamento e di relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, su cui

verranno effettuate verifiche;

5. di dare atto che l'Operatore Economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti e che la Stazione Appaltante verificherà le dichiarazione rese;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell'esito positivo dei controlli e sotto la condizione dell'inefficacia dello stesso qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare negativo;
7. di dare atto che in caso di esito irregolare dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Operatore la S.A. procederà alla risoluzione, e alla comunicazione all'ANACin conformità a quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei Contratti;
8. di dare atto che l'affidamento verrà formalizzato su piattaforma SINTEL di ARIA ID 201201385;
9. di dare atto che per importo del presente affidamento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 37 del D.lgs. n. 36/2023;
10. di dare atto che l'affidamento diretto viene effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) e dell'art. 76 comma 2 lettera b) sub. 2) del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 84/2025;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale istituzionale dell'Ente in conformità alla normativa in vigore in materia di trasparenza e anticorruzione e privacy della Pubblica Amministrazione.

IL DIRETTORE (Direzione Operativa Municipi - Ambito 2)
Gabriella Della Valle (Dirigente Adottante)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici

SOMMARIO

SEZIONE 1....4
NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO....4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI....4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI....4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO....4
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO....4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO....4
ART. 1.6 – ONERI....4
ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI....5
ART. 1.8 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ....5
SEZIONE 2....6
DISCIPLINA CONTRATTUALE....6
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO....6
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA....6
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO....6
ART. 2.4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....6
ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO....7
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE....7
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO....7
ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO....7
ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE....8
ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE....8
ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE....8
ART. 3.6 – REFERENTI DELL'AFFIDATARIO....9
ART. 3.7 – PERSONALE....10
ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI....10
ART. 3.9 – SICUREZZA....10
ART. 3.10 – SUBAPPALTO....10
SEZIONE 4....11
DISCIPLINA ECONOMICA....11
ART. 4.1 ANTICIPAZIONE....11
ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI....11
ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI....12
ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE....12
ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI....12
CAUZIONE E GARANZIE....13
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO....13
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA....13
ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA....13
SEZIONE 6....14
NORME FINALI....14
ART. 6.1 - RISOLUZIONE....14
ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO....15
ART. 6.3 - RECESSO....15

ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ.....15
ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI.....15
ART. 6.6 FORO COMPETENTE.....16
ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....16
ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....16

SEZIONE 1
NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nel preventivo presentato.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- *Amministrazione* Comune di Milano – Stazione Appaltante;
- *Affidatario* l'Operatore Economico Esecutore del servizio/della fornitura;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto tra l'Amministrazione e l'Affidatario;
- *Prestazione* il servizio/la fornitura oggetto del presente documento
- *Codice* Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- *RUP* Responsabile Unico del Progetto;
- *DEC* Direttore Esecuzione contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente affidamento è la gestione, organizzazione e realizzazione di eventi ricreativi, culturali, sportivi ed aggregativi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: laboratori, pomeriggi danzanti, rappresentazioni teatrali, giocoleria ecc.) da svolgersi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025 presso l'area verde dello Spazio Gorlini, sita in Via F. Giorgi n. 10, adiacente al Parco di Trenno.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Il servizio, che deve essere svolto da maggio a luglio 2025 presso l'area verde dello Spazio Gorlini, sita in Via F. Giorgi n. 10, è rivolto alla cittadinanza e in particolar modo alle fasce di popolazione maggiormente a rischio di esclusione sociale, valorizzando luoghi e spazi circondati da zone verdi.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo stimato dell'affidamento risulta pari a € 4.000,00 (quattromila/00) IVA esclusa e oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza pari a € 0,00 (zero/00).

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Affidatario e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. AFFIDATARIO:
Sono a carico dell'Affidatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per quanto specificato nell'oggetto dell'affidamento;

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la definizione delle linee guida per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente CSA;
- la messa a disposizione delle informazioni utili per la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente CSA;
- la messa a disposizione dell'area verde dello Spazio Gorlini, compatibilmente con le esigenze del Municipio 8.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

In vista della stagione estiva, si rileva la necessità di promuovere eventi ricreativi, culturali ed aggregativi, presso l'area verde dello Spazio Gorlini, sita in Via F. Giorgi n. 10, rivolti ad adulti e famiglie con bambini.
Il servizio dovrà essere svolto per almeno due giornate settimanali, sabato e domenica, nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025 e costituisce criterio di preferenza nella valutazione delle proposte ricevute la quantità degli interventi previsti.
Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'apertura e chiusura della struttura e della gestione di eventuale presenza di rifiuti.

ART. 1.8 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ

OMISSIS

****

SEZIONE 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- la lettera richiesta preventivo e il presente Allegato Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);

- la relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- offerta presentata dall'affidatario.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

1. L'Affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente CSA, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Affidatario accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole: artt 3.4 Cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso).

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente CSA deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

3. L'Amministrazione è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi / forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

   Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. L'amministrazione verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
   L'Affidatario è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
   Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del

presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di misure ritorsive eventualmente subite.
I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato ai sensi degli artt. 18 e 55 del D.lgs. n. 36/2023. Il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettere anche tramite posta certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato. Il contratto è immediatamente efficace.
L'Affidatario assolve, una tantum, al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuto, in proporzione al valore del contratto ai sensi dell'art. 18 co. 10 e all'All. I.4 al Codice dei Contratti Pubblici.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 2.5 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'AFFIDATARIO

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Affidatario si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

****

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'Affidamento dell'iniziativa in oggetto avrà durata limitata al periodo maggio / luglio 2025 (3 mesi consecutivi) a decorrere dalla sottoscrizione della lettera commerciale, a firma del Direttore d'Area, per la durata contrattuale.

ART. 3.2 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 50 co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dei requisiti dell'Affidatario e salvo quanto disposto dall'art. 52 del medesimo D.Lgs., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Affidatario, anche in pendenza della stipulazione del documento contrattuale, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indicherà le prestazioni che l'Affidatario dovrà immediatamente eseguire.

   Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023. L'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.3 - VARIAZIONE DELL' ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte del RUP, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

a. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
   La sospensione è disposta dal RUP, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario e restituito al RUP entro 5 giorni.
   La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
   In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
   All'Affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per la sospensione disposta in conformità a quanto sopradetto.
a. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Affidatario chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art. 121 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023).

ART. 3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

	DESCRIZIONE:	Valore percentuale penalità
1	Per il mancato avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 del presente CSA" Inizio e durata dell'affidamento" verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	1‰
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'Affidatario ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001.	1‰

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.6 – REFERENTI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente, che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente al servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad eventuali incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;

- provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili correlate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Affidatario.

ART. 3.7 – PERSONALE

a. ***Obblighi dell'affidatario***

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023).

b. ***Doveri del personale***

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale è tenuto a un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'Affidatario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.8 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

OMISSIS

ART. 3.9 – SICUREZZA

a. L'Affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

b. L'Affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia, 50 - 20124 (tel. 0248015228) Milano.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto di cui al presente CSA.

*****

SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 ANTICIPAZIONE

E' esclusa l'anticipazione ai sensi dell'art. 33 dell'All. 2.14, in quanto il presente affidamento ha una durata limitata.

ART. 4.2– FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
   - Unico pagamento all'esito positivo della verifica della regolare fornitura.
1. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a:

   Comune di Milano –Municipio 8
   Cod. Fiscale 01199250158
   via Quarenghi n. 21 - 20151 – Milano

Nella sezione "1.1.4 "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (o Codice IPA) **GNVHOZ** (prestare attenzione in quanto si tratta della lettera O, non di uno zero) che identifica il Municipio 8 del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

2. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate.

3. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
   a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
   a. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara, riportato nel corpo del contratto);
   b. l'importo contrattuale espresso in Euro;
   c. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
   d. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice IBAN - ecc.);
   e. tutti i dettagli delle singole voci che compongono l'importo complessivo;
   f. ogni altra indicazione utile.

B – PAGAMENTI

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Nel caso di esecuzione anticipata del contratto, si richiama l'art. 50 comma 6 e in casi di urgenza l'art.17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023.

- Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il RUP, **entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi**, effettua la verifica della regolare esecuzione della prestazione ed emette il relativo certificato che viene trasmesso per accettazione all'Affidatario, il quale deve firmarlo entro **5 giorni** dal ricevimento. All'atto della firma l'Affidatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica della regolare esecuzione della prestazione.

- Acquisita la firma dell'Affidatario il RUP emette il certificato di pagamento. Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, previa acquisizione della fattura e previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

- l'Affidatario dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 comma 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione.

- In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

- In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

ART. 4.3 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

a. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Affidatario fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
a. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
   Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.
   Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
b. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso a Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
c. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. 2.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 4.4 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto e al pagamento di tutte le prestazioni eseguite nel caso di pagamento unico e/o al saldo delle prestazioni eseguite nel caso di più pagamenti.

ART. 4.5 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, non è prevista la revisione periodica dei prezzi in quanto trattasi di contratto avente ad oggetto prestazioni ad esecuzione istantanea.

****

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - AFFIDATARIO

L'Affidatario è esonerato dalla costituzione della garanzia definitiva.

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Affidatario è obbligato a disporre di una polizza assicurativa All Risk RC (responsabilità civile) per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza assicurativa con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale minimo: euro 500.000,00=(cinquecentomila/00) La copertura assicurativa dovrà coprire il periodo compreso tra la data prevista per l'inizio della prestazione e la data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Copia della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, qualora non copra l'intero periodo contrattuale, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della prestazione.

La copertura assicurativa decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).

Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA

OMISSIS

SEZIONE 6
NORME FINALI

ART. 6.1 - RISOLUZIONE

a. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
a. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
b. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 cod. civ., nei seguenti casi:
   1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva;
   1. inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
   2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
   3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9);
   4. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
   5. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
   6. L'Affidatario venga diffidato due volte con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
   7. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
   8. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente CSA.
   9. nel caso l'Affidatario utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
   10. l'Affidatario non informi l'Amministrazione di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
   11. l'Affidatario non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
   12. se nel giorno fissato e comunicato, l'Affidatario non dà avvio al servizio così come indicato all'art. 3.1;
   13. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

c. in ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti;
d. nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.2 - ESECUZIONE IN DANNO

a) Qualora l'Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione;
a) per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Affidatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.3 - RECESSO

a. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, Codice delle leggi antimafia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.
a. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
b. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:
   - prestazioni già eseguite dall'Affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
   - spese sostenute dall'Affidatario;
   - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
   - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 6.4 - RESPONSABILITÀ

a. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
b. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
c. È fatto obbligo all'Affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI

Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal CSA e dall'offerta tecnica migliorativa.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

B) potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
C) accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
D) effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report.

ART. 6.6 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente CSA, si fa rinvio alla normativa in vigore.

ART. 6.8 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
PAOLA POZZI
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

FIRMA PER ACCETTAZIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

COMUNE DI MILANO

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA IL **COMUNE DI MILANO**
E
IL **PARTECIPANTE** ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELL'AREA MUNICIPI

PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI RICREATIVI E AGGREGATIVI DA SVOLGERSI NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2025 PRESSO LO SPAZIO GORLINI.

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Milano, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l'esclusione dalla gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Milano.

Il presente Patto d'Integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sottosoglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sottosoglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.
Detto Patto stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Milano e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Milano impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Il Comune di Milano si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il Comune di Milano informa la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Milano informa il proprio personale a tutti i soggetti in esso operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto d'Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

Il Comune di Milano:

- attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra richiamati, ed alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milano;
- aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

Il Comune di Milano formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto d'integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il sottoscritto partecipante si impegna a segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto partecipante dichiara inoltre:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;
- di non utilizzare, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
- di informare l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazioni di norme a tutela degli stessi, riscontrate nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
- di collaborare con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, (relativo al c.d.divieto di *pantouflage)* o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

Ai fini del divieto di *pantouflage* devono considerarsi dipendenti della Pubblica Amministrazione i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Sono ricompresi nell'applicazione del divieto anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale in questione incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di poteri negoziali e autoritativi esercitati nei limiti e con le precisazioni prima citate è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico di consulenza da prestare a favore degli stessi.

Il sottoscritto partecipante si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Milano, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto partecipante dichiara di essere a conoscenza che nel Comune di Milano è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. ***"Whistleblowing".***

Il sottoscritto partecipante è tenuto, in vigenza di contratto, a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi della procedura del c.d. **"Whistleblowing",** ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano accessibile al seguente indirizzo web:
https://whistleblowing.comune.milano.it/# nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano e dovrà dare evidenza dell'intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il contratto entro giorni 15 dalla definizione dell'accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/ beni/ servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto.

Il sottoscritto partecipante si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori.

Il sottoscritto partecipante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Milano nella misura minima del 2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Milano per 3 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data 8 maggio 2025

p. IL MUNICIPIO 8
IL DIRETTORE OPERATIVO
AMBITO COORDINAMENTO 2
MUNICIPIO 8
Gabriella Della Valle
(firmato digitalmente)

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Spett.le
Artinkantiere APS
Via Ferdinando Giorgi, 15
20151 MILANO

artinkantiere@pec.it

Lettera commerciale per l'affidamento del servizio di organizzazione e di realizzazione di eventi aggregativi e ricreativi da svolgersi nei mesi di giugno e luglio 2025 presso lo Spazio Gorlini, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.» -
CIG XXXXXXXX

Con determinazione dirigenziale n. XXXX del XX.06.2025 dell'Area Municipi – Ambito Coordinamento 2 – Municipio 8, è stato deciso l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, e sono stati altresì approvati il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), la lettera di richiesta preventivo, il Patto di integrità, modello preventivo e la dichiarazione di assenza oneri per interferenze;

è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante.

Il COMUNE DI MILANO

nella persona di Gabriella Della Valle, in qualità di Direttore Operativo, Area Municipi Ambito Coordinamento 2 del COMUNE DI MILANO - con sede legale in Piazza della Scala 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala 3, codice fiscale e partita I.V.A. 01199250158 (d'ora in avanti **l'Amministrazione**)

AFFIDA

all'Operatore Economico Associazione Artinkantiere APS (d'ora in avanti **l'OE**), che accetta, il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi aggregativi e ricreativi da svolgersi nei mesi di giugno e luglio 2025 presso lo Spazio Gorlini, come meglio definito nelle disposizioni del CSA, della lettera di richiesta preventivo e dalle condizioni di seguito riportate.

L'OE Associazione Artinkantiere APS, rappresentata da Pamela di Lella, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 15/10/1988, per la sua qualità di legale rappresentante, domiciliata presso la sede in via F. Giorgi n. 15 – Milano, sottoscrive per accettazione.

CONDIZIONI PRINCIPALI:

Art. 1 - (Importo)
Il corrispettivo complessivo del servizio è pari a € 1.500,00 (non soggetto ad IVA per attività istituzionale ai sensi degli artt. 1 e 4, DPR 633/72) e oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero), derivante dal ribasso dello 62,00% sull'importo base.

Art. 2- (Tempi e Modalità di espletamento del servizio/fornitura)
L'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento sarà effettuato secondo i tempi indicati nell'art.3.1 del CSA.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni del CSA (artt. 1.3, 1.4 e 1.7).
La quantificazione delle penali riferite all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali è indicata nell'art. 3.5 del CSA.

Art. 3- (Pagamenti)
Il corrispettivo del servizio sarà liquidato secondo criteri, modalità e termini previsti dall'art. 4.2 del CSA.

Art.4- (Cauzione)
L'**OE** non è tenuto alla costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 53 co.4 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5.1 del CSA.

Art. 5- (Subappalto e cessione)
Il subappalto non è previsto per il presente affidamento.

Art. 6 - (Modificazioni di struttura organizzativa)
L'**OE** è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Milano ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e/o societaria e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 7 - (Documenti facenti parte integrante del contratto)
Sono parte integrante del presente ***contratto*** e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati: il CSA, l'eventuale ulteriore documentazione indicata all'art. 2.1 dello stesso, la lettera di richiesta preventivo e l'offerta tecnico/economica. Le disposizioni e prescrizioni, ***nonché le disposizioni normative vigenti*** contenuti negli stessi e nel presente contratto, si intendono richiamati e accettati tutti incondizionatamente.

Art.8 - (Conoscenza ed accettazione di norme)
L'accettazione dell'affidamento equivale, da parte dell'**OE**, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché della vigente normativa antimafia.
L'**OE** ***accetta inoltre espressamente e specificatamente per iscritto le clausole contenute negli artt. 3.4 (cause sopravvenute – sospensione) – 6.3 (recesso) del CSA.***
L'**OE** si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche ed integrazioni.

Art.9 - (Risoluzione espressa)

Il presente affidamento verrà risolto di diritto e con effetto immediato:

- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite **senza** l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto di affidamento, risulti la mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti generali di legge. In tal caso verrà riconosciuto all'OE il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si procederà inoltre all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- nel caso in cui, successivamente alla stipulazione del presente contratto e in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente contratto sia reso disponibile in una convenzione stipulata da CONSIP o dal Centro Aggregatore Regionale (ARCA) o dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione.

Art. 10 (Spese contrattuali)

Le eventuali spese del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'OE contraente.

Contratto firmato digitalmente ex art. 18 co.1 del D. Lgs. n. 36/2023 da:

p. IL COMUNE DI MILANO

LA DIRIGENTE
Gabriella Della Valle

p. ASSOCIAZIONE ARTINKANTIERE APS
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Pamela di Lella

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, l'OE dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole contenute nell'art.8 "Conoscenza e accettazione di norme", e nell'art.9 "risoluzione espressa".

p. ASSOCIAZIONE ARTINKANTIERE APS
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Pamela di Lella

Redatto, confermato e sottoscritto digitalmente.